

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare - DVA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma  
**[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)**

Marchi Industriale S.p.A.  
Stabilimento di Marano Veneziano  
Via Miranese, 72 - Loc. Marano veneziano  
30030 Mira (VE)  
**[marchiindustriale@legalmail.it](mailto:marchiindustriale@legalmail.it)**

**Copia** ARPA Veneto  
Servizio Osservatorio Grandi Rischi e IPPC  
Via Lissa, 6 - 30174 Mestre (VE)  
**[dapve@pec.arpav.it](mailto:dapve@pec.arpav.it)**

ARPAV Sede Centrale  
Via Ospedale Civile, 24  
35121 Padova Italy  
**[protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)**

**RIFERIMENTO:** MARCHI INDUSTRIALE S.p.A impianto chimico. Stabilimento di Marano Veneziano - Comune di Mira (VE) Autorizzazione Ministeriale n. DVA - DEC- 2011 - 0000229 del 03/05/2011 e s.m.i.

**OGGETTO:** Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto conclusivo in merito alla visita in loco effettuata dal 04 al 06 marzo 2019 e 8 aprile 2019, redatta da ISPRA d'intesa con ARPAV.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

**Dr. Ing. Gaetano Battistella**



**Allegato:** Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 per Installazione della società Marchi Industriale S.p.A. Stabilimento di Marano Veneziano Via Miranese, 72 - Loc. Marano veneziano 30030 Mira (VE)

**ISPRA**  
**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

---

# **Rapporto Conclusivo d'Ispezione Ordinaria**

**(valido come Relazione visita in loco ai sensi dell'ex art. 29-decies comma 5)**

**Attività ispettiva ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3**

---

***MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.***  
***Stabilimento di Marano Veneziano – Comune di Mira (VE)***

***Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e s.m.i.***

***Visita in loco effettuata dal 04 al 06 marzo 2019 e 08 aprile 2019***

***Data di emissione 09/07/2019***

## Indice

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
1.1	Definizioni e terminologia .....	3
1.2	Finalità della presente relazione.....	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi della relazione .....	4
<b>2</b>	<b>Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione .....</b>	<b>5</b>
2.1	Dati identificativi del gestore.....	5
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto .....	5
<b>3</b>	<b>Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere .....</b>	<b>6</b>
3.1	Pendenze da precedente ispezione (anno 2018) .....	6
3.1	Evidenze oggettive* .....	6
3.1.1	Assetto impiantistico .....	6
3.1.2	Certificazioni .....	8
3.1.3	Emissioni in atmosfera.....	8
3.1.4	Emissioni in acqua .....	11
3.1.5	Rifiuti.....	16
3.1.6	Emissioni acustiche .....	16
3.1.7	Emissioni odorigene.....	19
3.1.8	Controllo di impianti e apparecchiature critiche .....	20
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere** .....	21

# 1 Premessa

## 1.1 Definizioni e terminologia

**Ispezione ambientale:** (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

**Ispezione ambientale ordinaria:** ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

**Ispezione ambientale straordinaria:** ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

**Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione):** mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA. Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

**Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare:** (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

**Violazioni della normativa ambientale:** mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

**Condizioni per il gestore:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'Autorità Competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.). Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate. La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

**Criticità:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di

norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

## **1.2 Finalità della presente relazione**

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

## **1.3 Campo di applicazione**

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

## **1.4 Autori e contributi della relazione**

Il presente documento è stato predisposto da Pierpaolo Albertario (Ispettore ISPRA) sulla base delle informazioni acquisite nel corso della visita in loco e sulla base dei contributi tecnici prodotti da ARPA Veneto con Relazione Ispettiva, acquisita con prot. ISPRA n.0042756 in data 08/07/2019.

Il seguente personale ha svolto la visita in loco dal 04/03/2019 al 06/03/2019:

Pierpaolo Albertario	Ispettore ambientale AIA Statale ISPRA
Ernesto Falamischia	ARPAV – Direzione Tecnica – Serv. Coord. Istruttorie – SOGR
Silvia Andriolo	ARPAV – Dip. Prov. Di Venezia - Servizio Controlli VE Massimo
Zamengo	ARPAV – Dip. Prov. Di Venezia - Servizio Controlli VE

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 04/03/2019 e 08/04/2019:

Silvia Andriolo	ARPAV – Dip. Prov. Di Venezia - Servizio Controlli VE
Moreno Marcon	ARPAV – Dip. Prov. Di Venezia - Servizio Controlli VE

## 2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

### 2.1 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale: Marchi Industriale S.p.A.  
Sede stabilimento: via Miranese 72, 30030 Mira (VE) – loc. Marano Veneziano  
Legale rappresentante: Raoul Tomaello (dal 01/09/2016)  
Referente IPPC: Davide Tessari  
Impianto a rischio di incidente rilevante: SI  
Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo <https://va.minambiente.it>.

### 2.2 *Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto*

In riferimento a quanto previsto dal Decreto del MATTM n.58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis.” il Gestore ha inviato al MATTM e ad ISPRA, a mezzo PEC, acquisita da ISPRA con prot. 0003708 del 28/01/2019, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario per un importo totale pari a 14.547,00 euro. Nel corso dei sopralluoghi il GI ha acquisito copia del dettaglio con cui il Gestore ha determinato la tariffa controlli (Tc) pari a 12.530 euro e la tariffa analisi (Ta) 2.017 euro per determinare la tariffa totale pagata.

Nel cap.11.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'AIA n. DVA – DEC - 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e come ripetuto e non modificato nei successivi aggiornamenti del Piano di Monitoraggio e Controllo, viene prescritto che “Entro il 30 Giugno di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione all'Autorità Competente (oggi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all'Autorità di controllo (oggi l'ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descriva l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente”. Con propria lettera del 10/06/2018, il Gestore ha inviato il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2017, nel quale lo stesso Gestore dichiara la conformità dell'esercizio a quanto disposto dall' AIA n. DVA – DEC - 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e s.m.i.. Ciò premesso il GI invita il Gestore a rivedere l'elenco dei destinatari poiché negli anni passati ISPRA dichiara di non averli ricevuti.

### **3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere**

#### **3.1 Pendenze da precedente ispezione (anno 2018)**

ARPAV in data 4 marzo ha svolto i campionamenti agli scarichi descritti in premessa. Il GI rimane in attesa degli esiti finali.

Il Gestore ha dichiarato che i risultati degli autocontrolli previsti dal decreto autorizzativo, relativamente al mese di novembre 2018 evidenziano per ferro e alluminio un superamento dei VLE.

Il Gestore ha dichiarato altresì che in tale occasione i valori per gli stessi parametri erano già superati nell'acqua attinta dal Canale Taglio e sottolinea che i valori allo scarico sono inferiori ai valori riscontrati in attingimento.

Quindi il Gestore dichiara che tale evento non è ascrivibile alla responsabilità della Società Marchi.

Il Gestore ritiene opportuno che per la valutazione dei valori allo scarico vengano detratte le concentrazioni in attingimento, perché non di propria responsabilità.

Il GI richiede al Gestore l'invio, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, di una nota che dimostri l'ottemperanza dell'art.29 sexies, comma 4-quater del D.Lgs.152/2006 (come modificato dal D.Lgs.n.46/2014) e del Decreto Legislativo 152/2016 art.101.

#### **3.1 Evidenze oggettive\***

La visita in loco si è svolta dal 04/03/2019 al 06/03/2019, come risulta dal “Verbale di inizio visita ispettiva ordinaria”, firmato il 04/03/2019, e dal “Verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva ordinaria”, firmato il 06/03/2019.

La data dell'ultimo accesso da parte di ARPA Veneto è il 08/04/2019, come risulta dal “Verbale di sopralluogo presso stabilimenti industriali”, firmato il 08/04/2018.

Nel presente capitolo viene riportata una sintesi, suddivisa per temi, delle attività svolte dal Gruppo Ispettivo nel corso della visita in loco e del successivo sopralluogo; il dettaglio delle attività è presente nel “Verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva” e nel “Verbale di sopralluogo presso stabilimenti industriali”.

##### **3.1.1 Assetto impiantistico**

Presso la Marchi Industriale S.p.A., stabilimento in località Marano Veneziano nel Comune di MIRA (VE), vengono svolte le attività produttive di seguito elencate, autorizzate con decreto AIA n. DVA – DEC - 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e ss.mm.ii:

- fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (acido solforico e oleum) per una potenzialità di 110.000 tonnellate/anno;
- fabbricazione di prodotti chimici organici di base (acido alchil benzen solfonico – LABS) per una potenzialità di 52.100 tonnellate/anno;
- fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto e potassio (solfato di potassio), per una potenzialità di 30.500 tonnellate/anno, dalla quale si origina quale sottoprodotto acido cloridrico per una potenzialità di 35.000 tonnellate/anno;
- produzione di ossicloruri e idrossicloruri di rame e altri metalli, nello specifico PAC al

18% e PAC al 10%, con potenzialità rispettivamente di 30.000 e 15.000 tonnellate/anno;

- produzione di energia elettrica, con potenza nominale pari a 4,3 Mwe;
- produzione di “biostimolanti liquidi” a valle del processo principale di produzione del solfato di potassio mediante semplice miscelazione con acqua del solfato di potassio e di specifici additivi.

Il Gestore dichiara che rispetto alle comunicazioni inviate all’Autorità Competente e all’Ente di Controllo non ci sono variazioni dell’assetto impiantistico e della capacità produttiva.

Il GI ha verificato in campo che nei giorni della visita ispettiva:

- erano funzionanti tutti gli impianti ad eccezione del piccolo impianto adibito alla produzione su piccola scala di “biostimolanti liquidi”;
- lo stabilimento si presentava in buone condizioni;

- non era avvertibile la presenza di odori molesti in tutta l'area dello stabilimento;

### 3.1.2 Certificazioni

Nel capitolo 9.1 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato all'AIA n. DVA – DEC - 2011 – 0000229 del 03/05/2011 è prescritto che “Il Gestore dovrà dotarsi di un sistema di gestione ambientale...” Il GI ha pertanto verificato che il Gestore ha conseguito e mantiene le certificazioni ISO 14001 (scadenza 2021) e ISO 9001 (scadenza 2021), acquisendo copia dei certificati come allegato al “verbale svolgimento e chiusura della visita ispettiva ordinaria”.

### 3.1.3 Emissioni in atmosfera

#### 3.1.3.1 Convogliate

Si riporta la descrizione delle emissioni convogliate presenti in stabilimento, come descritte nell'AIA n. DVA – DEC - 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e ss.mm.ii, aggiornata a quanto indicato nel PMC emesso in data 05/10/2018.

Sigla camino	Descrizione	Inquinanti	Rilevazione dati / frequenza	Concentrazione limite AIA (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Impianto di produzione acido solforico, oleum e acido alchil benzen solfonico (LABS)</b> (Attività IPPC)				
1	Torre di abbattimento ad umido a servizio del fusore di zolfo	H <sub>2</sub> S	Camp. man. + anal. lab. semestrale	5
2	Camino di emergenza (alternativo al camino n. 3)	SO <sub>2</sub>	Analizzatore in continuo in caso di funzionamento	-
3	Camino principale dell'impianto di acido solforico	SO <sub>2</sub>	Analizzatore in continuo	600
		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Camp. man. + anal. lab. mensile	35 (come media annuale)
E4 ed E5	Riscaldatori a gasolio per il pre-riscaldamento del catalizzatore in fase avviamento impianto	NO <sub>x</sub>	Camp. man. + anal. lab. annuale	500 (rif. 3% O <sub>2</sub> )
		Polveri		150 (rif. 3% O <sub>2</sub> )
<b>Impianto di produzione di acido cloridrico commerciale al 32% e di solfato di potassio</b> (Attività IPPC)				
4	Emissioni diffuse impianto HCl	HCl	Camp. man. + anal. lab. semestrale	30
		Polveri		20
5	Torre di abbattimento a servizio dell'impianto HCl	HCl	Camp. man. + anal. lab. semestrale	30
6	Gas combusti per riscaldamento indiretto muffola (bruciatori a metano con potenza termica 2,4 MW)	NO <sub>x</sub>	Camp. man. + anal. lab. semestrale	350 (rif. 3% O <sub>2</sub> )
7	Vibrovaglio K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Polveri	Camp. man. + anal. lab. semestrale	20
8	Silos stoccaggio carbonato di calcio	Polveri	Camp. man. + anal. lab. semestrale	20
11	Carico autobotti HCl	HCl	Camp. man. + anal. lab. semestrale	30



Sigla camino	Descrizione	Inquinanti	Rilevazione dati / frequenza	Concentrazione limite AIA (mg/Nm <sup>3</sup> )
12	Serbatoi sfiati HCl	HCl	Camp. man. + anal. lab. semestrale	30
23	Unità di insaccaggio solfato di potassio	Polveri	Camp. man. + anal. lab. semestrale	20
27	Tramoggia di carico KCl	Polveri	Camp. man. + anal. lab. semestrale	20
28	Trasporto pneumatico KCl arrivo al forno 1	Polveri	Camp. man. + anal. lab. semestrale	20
29	Trasporto pneumatico KCl arrivo al forno 2	Polveri	Camp. man. + anal. lab. semestrale	20
30	Trasporto pneumatico K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> arrivo al cap. 3	Polveri	Camp. man. + anal. lab. semestrale	20
31	Trasporto pneumatico K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> arrivo al cap. 5	Polveri	Camp. man. + anal. lab. semestrale	20
<b>Impianti di produzione di policloruro di alluminio al 18% e al 10%</b> (Attività non IPPC)				
10	Emissioni diffuse impianto	-		-
22	Silos carbonato di sodio	Polveri	Camp. man. + anal. lab. semestrale	20
24	Generatore di vapore impianto PAC3	NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )		350 (rif. 3% O <sub>2</sub> )
25	Abbattimento sfiati impianto PAC3	HCl	Camp. man. + anal. lab. semestrale	20
<b>Attività generale – Intero stabilimento</b>				
E3	Generatore di vapore ausiliario a metano da 2,4 MW	NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	Camp. man. + anal. lab. annuale	350 (rif. 3% O <sub>2</sub> )

Altre emissioni convogliate dello stabilimento, citate nel decreto AIA n. DVA – DEC - 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e ss.mm.ii, per le quali non sono prescritti valori limite di concentrazione, sono i seguenti:

<b>Altre emissioni dello stabilimento</b>		
Sigla camino	Descrizione	Note
E1	Gruppo elettrogeno di emergenza G2 (da 264 kw)	Non è previsto il monitoraggio ma l'indicazione, sul report annuale, del numero e tipo di funzionamenti, i relativi tempi di durata e il relativo consumo di combustibile.
E2	Gruppo elettrogeno di emergenza G3 (da 264 kw)	
E6 (inserito a seguito PIC ID 101/606)	Gruppo elettrogeno di emergenza – G6 (da 450 kw)	
S1	Aspirazione fumi saldatura (officina)	
16	Colonna degasante impianto DEMI	Non monitorato come previsto dall'autorizzazione n. 80221/2006
	15 sfiati, collegati ai seguenti serbatoi: - 11 serbatoi di acido solforico diluito, - 2 serbatoi di zolfo liquido, - 2 serbatoi di idrossido di sodio	Non monitorati come previsto dall'autorizzazione n. 80221/2006

Il GI ha svolto un sopralluogo al sistema di monitoraggio dei camini 2 e 3, gli unici per i quali da PMC sono previste anche misure in continuo di alcuni loro parametri. In particolare sono stati visti:

- la cabina dello SME (che al momento dell'ispezione risultava non chiusa a chiave);
- la sala di controllo, che in continuo monitora e controlla vari parametri del processo di produzione, inclusi quelli previsti dal PMC per i camini 2 e 3;
- le funzionalità e l'uso del terminale relativo alla gestione informatica dello SME, nel quale viene impostata la retta di calibrazione per il camino 3, che corrisponde alla retta derivante dall'ultima QAL2 effettuata.

Il GI ha acquisito copia del Manuale di gestione dello SME e delle ultime operazioni di QAL2 e AST effettuate.

Nel corso della visita ispettiva il Gestore ha fatto presente al GI di avere inviato all'Autorità Competente, e per conoscenza all'Ente di Controllo e ad ARPAV, una nota del 18/12/2018 nella quale si richiede la variazione della base temporale di campionamento dell'inquinante acido solforico al camino 3 in coda all'impianto di produzione di acido solforico.

Come ricordato dal Gestore, e come verificato dal GI, la richiesta richiama quanto scritto nel Parere Istruttorio Conclusivo ID 101/1117 che ha modificato il PMC allegato all'AIA n. DVA – DEC - 2011 – 0000229 del 03/05/2011 facendo propria la nota ISPRA prot. m\_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0030926 del 21/12/2016 nella quale veniva proposto di variare la frequenza di campionamento ed analisi dell'inquinante acido solforico al camino 3 da semestrale a mensile, ritenendo “che tali modalità potranno essere rivalutate su istanza del Gestore alla luce dei dati derivanti dagli autocontrolli dopo un periodo minimo di 12 mesi”.

Il Gestore ha allegato alla citata richiesta le misure mensili del parametro acido solforico al camino 3 da agosto 2017 a novembre 2018; alla luce dei valori registrati il Gestore propone una modifica del PMC variando la frequenza di campionamento ed analisi del parametro acido solforico al camino 3 da mensile a trimestrale.

In merito alla richiesta del Gestore il GI:

- ha verificato che i dati allegati alla richiesta dimostrano un marcato trend di riduzione dei valori relativi al parametro acido solforico emesso al camino 3;
- ha rilevato che ad agosto 2018 è stata eseguita una fermata di manutenzione dell'impianto in occasione della quale è stata sostituita la seconda colonna assorbente C3 della linea di produzione acido solforico, autorizzata con PIC ID 101/1214, al fine di incrementare l'efficienza del processo di assorbimento aumentando in particolare il tasso di assorbimento di acido solforico e di conseguenza migliorare le emissioni finali di detto inquinante attraverso il camino n. 3,

*In conseguenza della modifica impiantistica introdotta ad agosto 2018 il GI ritiene che siano necessari almeno 6 mesi di analisi per poter valutare la richiesta del Gestore.*

In ottemperanza a quanto richiesto dal GI il Gestore ha fornito, per le vie brevi, una versione aggiornata delle misure mensili dell'acido solforico al camino 3, acquisite come *allegato 4* al presente documento, con un intervallo temporale compreso tra agosto 2017 e marzo 2019.

Il GI, prendendo visione dei dati aggiornati forniti, riscontra che a seguito dell'intervento impiantistico di agosto 2018 sia effettivamente migliorato l'abbattimento dell'H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in uscita dal camino 3 con prestazioni sostanzialmente stabili.

Questi ulteriori elementi si vanno a sommare alla richiesta del Gestore di variare la frequenza di monitoraggio dell'H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> al camino 3 da mensile a trimestrale e vengono sottoposte alla AC al fine di una valutazione e decisione in merito.

Il Gestore, su richiesta del GI, si impegna inoltre ad inviare una valutazione, a carattere generale, sui costi-benefici dell'intervento.

### 3.1.3.2 Fuggitive e diffuse

Nel capitolo 9.3.2 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato all'AIA n. DVA – DEC - 2011 – 0000229 del 03/05/2011 è prescritto al Gestore l'elaborazione di “un programma di manutenzione periodica finalizzato all'individuazione delle perdite e alle relative riparazioni (Leak Detection and Repair) al fine di monitorare e ridurre le emissioni fuggitive. Tale programma dovrà essere implementato secondo le modalità indicate nel PMC”. Nell'ultimo Piano di Monitoraggio e Controllo, emesso in data 05/10/2018, al capitolo 3.2 è prescritto che “Il programma LDAR e il protocollo di ispezioni ... andrà aggiornato a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali. I risultati del programma dovranno essere allegati al rapporto annuale che il Gestore invierà ...”, riportando le informazioni richieste in dettaglio nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il Gestore ha dichiarato al GI che:

- nel 2018 la campagna è stata effettuata dalla società Marchi Industriale S.p.A., senza ausilio di ditte esterne, nei mesi di giugno e di dicembre;
- la percentuale di componenti fuori soglia rispetto al totale ispezionato considerando il rispetto in ppm, è stato pari a zero;
- nel 2017 i risultati sono stati simili alla campagna di misure eseguite nel 2018, che verranno allegate al report annuale del 2019 relativo all'anno 2018;
- è in corso l'implementazione di un sistema gestionale aziendale che integrerà il programma LDAR con il programma di controllo e manutenzione RegMan.

### 3.1.4 Emissioni in acqua

Lo stabilimento preleva l'acqua necessaria ai cicli produttivi da:

- un pozzo, presente all'interno dello stabilimento;
- un'opera di presa, ubicata presso il corso d'acqua superficiale denominato “Canale Taglio”.

E' presente anche un allacciamento all'acquedotto per l'approvvigionamento di acqua destinata esclusivamente ad utilizzo igienico-sanitario.

Lo stabilimento è dotato di due punti di scarico finale:

- lo scarico finale SF1, a monte del quale è presente un pozzetto di campionamento,

identificato come “pozzetto G”, che convoglia nel Canale Cesenego i seguenti reflui:

- acque di processo, precedentemente trattate nell’impianto di depurazione chimico-fisico, a valle del quale è presente un pozzetto di campionamento dei reflui, identificato come “pozzetto C”;
- acque meteoriche di prima e seconda pioggia;
- acque di raffreddamento;
- lo scarico finale SF2, che convoglia nella fognatura comunale le acque igienico-sanitarie.

Il Decreto AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 come modificato dal PIC ID 101/1214 trasmesso dal MATTM con prot. m-amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022114.03-10-2018 prevede, per alcuni degli scarichi, i limiti che sono meglio dettagliati nell’elenco che segue:

- scarico SF1 (pozzetto G)
  - sezioni 1, 2 e 3 della tabella A del DM 30/07/1999
- scarico intermedio a valle dell’impianto chimico/fisico (pozzetto C)
  - tabella 3 dell’Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, colonna “scarichi in acque superficiali”, con limiti più restrittivi per i seguenti parametri: COD 60 mg/l, solidi sospesi 40 mg/l

Per la matrice acqua, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti in autorizzazione, in data 04/03/2019 sono stati eseguiti i campionamenti di seguito elencati, come da verbale n° 450/SC/SIA/MOM, già allegato al “verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva ordinaria”:

- Campione 1
  - Descrizione: scarico SF1, costituito da acque industriali provenienti da impianto di trattamento chimico-fisico, da acque di raffreddamento da circuito aperto e meteoriche di dilavamento (prima pioggia trattata e seconde piogge); lo scarico è soggetto ai limiti descritti nel decreto AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 come modificato dal PIC ID 101/1214 trasmesso dal MATTM con prot. M-amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022114.03-10-2018.
  - Punto di prelievo: pozzetto G ispezionabile fiscale prima dell’immissione nel corpo d’acqua superficiale.
  - Modalità di campionamento: medio composito di tre ore.
- Campione 2
  - Descrizione: acque di processo provenienti dall’impianto di trattamento chimico-fisico; lo scarico è soggetto ai limiti descritti nel decreto AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 come modificato dal PIC ID 101/1214 trasmesso dal MATTM con prot. M-amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022114.03-10-

2018.

- Punto di prelievo: pozzetto C
- Modalità di campionamento: medio composito di tre ore.
- Campione 3
  - descrizione: acque di attingimento provenienti da Canale Taglio; nel decreto AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e successive modifiche non sono prescritti limiti ma il campionamento viene eseguito per il confronto con gli scarichi (campioni 1 e 2).
  - Punto di prelievo: circuito di attingimento dell'acqua di raffreddamento a circuito aperto.
  - Modalità di campionamento: istantaneo.
- Campione 4
  - Descrizione: acque di attingimento provenienti da pozzo interno; nel decreto AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e successive modifiche non sono prescritti limiti ma il campionamento viene eseguito per il confronto con gli scarichi (campioni 1 e 2).
  - Punto di prelievo: rubinetto pozzo.
  - Modalità di campionamento: istantaneo.

Gli esiti delle attività analitiche conseguenti sono di seguito riassunti.

Per il:

- Campione 1
  - Rapporto di prova n. 671533 rev. 1, in allegato 5 al presente documento
  - Dal rapporto di prova si rileva un superamento dei limiti prescritti per i parametri alluminio e ferro. Se tali valori sono però valutati al netto delle concentrazioni registrate per gli stessi parametri nelle acque di prelievo dal Canale Taglio (campione 3, rapporto di prova n. 671535 rev. 1, in allegato 6 al presente documento) risulta che i parametri prescritti sono rispettati. Il GI, relativamente alla valutazione di conformità dei parametri alluminio e ferro totale ai limiti prescritti, *pur rilevando* che nella sezione 1 tabella A del DM 30/07/1999 (che disciplina i limiti allo scarico dei parametri ferro e alluminio), diversamente da quanto indicato per le sezioni 3 e 4 della stessa tabella, non è esplicitamente indicato che “il valore limite di concentrazione si riferisce allo scarico contenente la specifica sostanza inquinante ... al netto delle concentrazioni registrate nelle acque di prelievo”, *riscontra che è applicabile* l'art 29-sexies comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii (TITOLO III-BIS L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE), in vigore dal 11/04/2014 a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. N. 46/2014, per il quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori e' effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici...".

- Campione 2

- Rapporto di prova n. 671534 rev. 1, in allegato 7 al presente documento.
- Dal rapporto di prova si rileva che il "saggio di tossicità", per il quale in autorizzazione non sono prescritti limiti ma solo una misura di autocontrollo con frequenza quadriennale a solo scopo conoscitivo, risulta non accettabile rispetto a quanto previsto tabella 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, colonna "scarichi in acque superficiali". Nello specifico il "saggio di tossicità" è risultato positivo su "Daphnia magna" e "Vibrio fischeri". Al riguardo la tabella 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, alla nota 5, chiarisce che "Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V (del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ndr), determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione". L'approfondimento analitico ha escluso che le acque in attingimento fossero tossiche, in quanto per il campione 3 (attingimento dal Canale Taglio), come risulta dal rapporto di prova n. 671535 rev. 2, in allegato 6 al presente documento, il saggio di tossicità su "Daphnia magna" e "Vibrio fischeri" è risultato negativo.

A livello analitico con i campioni prelevati il giorno 04/03/2019 non è stato possibile eseguire ulteriori approfondimenti che permettesero la chiara identificazione della causa che ha determinato la tossicità del campione 2, pertanto il GI ha deciso di eseguire un nuovo sopralluogo e nuovi campionamenti presso lo stabilimento.

Il nuovo sopralluogo è avvenuto il giorno 08/04/2019, come risulta dal "verbale di sopralluogo" n° 435/SC/SIA/MOM. Le attività eseguite sono state le seguenti:

- è stato chiesto ai rappresentanti aziendali quali attività fossero state eseguite precedentemente al 04/03/2019 con possibili effetti tossici a valle dell'impianto di trattamento-chimico;
- sono stati eseguiti i campionamenti di seguito elencati, come risulta dal "verbale di campionamento" n° 434/SC/SIA/MOM in allegato 10 al presente documento:
  - Campione 1
    - descrizione: acque di processo provenienti dall'impianto di trattamento chimico-fisico (lo scarico è soggetto ai limiti descritti nel decreto AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e ss. mm.ii);
    - punto di prelievo: pozzetto C, a valle dell'impianto di trattamento chimico fisico;

- modalità di campionamento: medio composito di tre ore.
- Campione 2
  - descrizione: acque di attingimento provenienti da Canale Taglio (nel decreto AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e ss. mm. ii. non sono prescritti limiti ma il campionamento viene eseguito per il confronto con il campione 1);
  - punto di prelievo: circuito di attingimento dell'acqua di rafferddamento a circuito aperto, rubinetto;
  - modalità di campionamento: istantaneo

A seguito delle attività eseguite nel corso del sopralluogo del 08/04/2019 le risultanze sono di seguito dettagliate.

Relativamente alla tossicità del campione al pozzetto C in data 04/03/2019 non sono state individuate con certezza le cause, anche a seguito della valutazione del report delle attività manutentive che hanno interessato l'impianto LABS nel periodo antecedente il 04/02/2019, che la ditta ha inviato su richiesta del GI ed acquisito come allegato 13 al presente documento.

Gli esiti delle analisi sui campionamenti eseguiti sono i seguenti:

- Campione 1
  - Rapporto di prova : 678072 rev. 0, in allegato 11 al presente documento
  - Dal rapporto di prova risulta che per il campione i valori dei parametri analizzati, sia di tipo chimico che biologico, sono conformi ai limiti previsti dalla colonna "acque superficiali" della tabella 3, allegato 5 alla Parte III, Sezione II del D. Lgs. n. 152 n. 03/04/06 ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale prot. N. DVA\_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 e ss. mm.ii.;
- Campione 2
  - Rapporto di prova : 678073 rev. 0, in allegato 12 al presente documento
  - Dal rapporto di prova non risulta nulla da rilevare.

Pertanto allo stato attuale il GI può solo ipotizzare che prima del 04/03/2019, quanto prima non si sa, all'interno dello stabilimento è verosimilmente avvenuto, per cause non identificate, l'ingresso di una o più sostanze, anch'esse non identificate, nella rete adducente all'impianto di trattamento chimico fisico, in uscita del quale le acque risultavano positive per i saggi di tossicità.

Ciò premesso il GI ha indicato al Gestore di dover:

- identificare quali sostanze possano determinare il saggio di tossicità positivo sulle acque prelevabili dal pozzetto C, tra quelle che a vario titolo possono essere presenti all'interno dello stabilimento e per le quali sia possibile una captazione e un successivo

convogliamento, anche parziale, all'impianto di trattamento chimico fisico;

- definire delle modalità di captazione e/o trattamento dedicati per le sostanze identificate al punto precedente al fine di rendere conformi le acque in uscita dal trattamento chimico fisico, pozzetto C, rispetto ai limiti previsti dalla colonna "acque superficiali" della tabella 3, allegato 5 alla Parte III, Sezione II del D. Lgs. n. 152 n. 03/04/06 ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale prot. N. DVA DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 e ss. mm.ii..

### **3.1.5 Rifiuti**

Con riferimento a quanto prescritto nel capitolo 9.5 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato all'AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011, nel cap.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 (e come ripetuto e non modificato nei successivi aggiornamenti dello stesso documento) i rifiuti prodotti nello stabilimento devono essere gestiti mediante deposito temporaneo, secondo le modalità richiamate nei citati documenti.

In sede di visita ispettiva il GI ha verificato l'ottemperanza delle prescrizioni secondo le modalità di seguito elencate:

- sopralluogo dei depositi temporanei dei rifiuti, presso i quali è stata riscontrato la presenza della cartellonistica identificativa sia della zona che del tipo di rifiuto, con indicazione della quantità autorizzata in AIA e della etichettatura riguardante la classe e la tipologia di pericolo con indicazione delle schede ECHA;
- richiesta della documentazione inerente le operazioni di carico e scarico e smaltimento per i rifiuti CER 06-05-03, 06-08-02, 06-03-13, 16-03-05 con l'acquisizione del formulario d'identificazione rifiuto, della documentazione relativa al pagamento SISTRI, della movimentazione (prima e quarta copia del formulario di trasporto) e della caratterizzazione del rifiuto.

Il GI non ha rilevato non conformità.

### **3.1.6 Emissioni acustiche**

Con riferimento a quanto prescritto, in particolare:

- nel cap.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e come ripetuto e non modificato nei successivi aggiornamenti dello stesso documento, "Il Gestore dovrà effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno entro un anno dal rilascio dell'AIA e successivamente ogni 4 anni." ed ancora "I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel rapporto annuale";
- nel capitolo 9.6 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato all'AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 "Dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14.11.1997 e dalla zonizzazione acustica comunale; in caso di superamento dei suddetti limiti di legge, il Gestore dovrà identificare gli ulteriori interventi di risanamento tecnicamente fattibili e dovrà intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori a valle dei quali dovrà procedere a nuovo

monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia”;

Il Gestore ha trasmesso, come “All. G – INDAGINE ACUSTICA” al rapporto annuale del 2018 per l'anno 2017, la documentazione relativa all'ultima valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno, effettuata nell'anno 2017. Nel citato allegato è presente il documento “Monitoraggio dell'impatto acustico 2017”, rev. 00 del 13/12/2017 (rif. file “C17-05040\_Monit\_Rumore\_PMC\_2017\_R00.docx”), che descrive l'indagine acustica svolta, le criticità riscontrate e, dove è stato possibile, gli interventi tecnici ed organizzativi che le hanno eliminate (la loro efficacia è stata confermata ripetendo le misure), ma anche l'impossibilità tecnica ed organizzativa di risolvere le criticità relative alle emissioni acustiche presso un punto ricettore su un totale di 18 punti ricettori considerati.

Al riguardo nel capitolo 6 - “Conclusioni” del citato documento sono riportate le informazioni di seguito elencate.

- “i valori di qualità misurati” e “i valori limite di emissione calcolati ” risultano superati per il periodo notturno presso il punto di misura identificato come R3 nel lato Nord-Est stabilimento, abitazione civico 4 via della Volpe;
- “E' doveroso segnalare ... come la richiesta di raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla Tabella D del D.P.C.M. del 14/11/1997, contenuta nell'AIA rilasciata alla società Marchi Industriale S.p.A., appaia del tutto inadeguata se raffrontata con la pianificazione acustica vigente e l'attuale clima acustico dei luoghi, sensibilmente influenzato dalle infrastrutture di trasporto presenti... Nello specifico il valore residuo notturno rilevato presso il ricettore R3 (escludendo quindi il contributo dello stabilimento Marchi Industriale S.p.A.) pari a 43,5 dB(A), risulta già esso stesso superiore al valore di qualità notturno di Classe II di 42,0 dB(A) cui lo stabilimento dovrebbe conformarsi.”
- “per quanto concerne il superamento dei valori limite di qualità e di emissione notturni presso il ricettore R3 ... già in data 10/08/2016 la ditta Marchi Industriale S.p.A. ha trasmesso agli uffici tecnici del Comune di Mira una proposta di modifica puntuale al Piano Comunale di Classificazione Acustica di Mira (VE), che prevede l'innalzamento alla Classe acustica IV dei limiti di zona previsti per l'ambito urbano di via della Volpe (zona censuaria n. 522), che consentirebbero di garantire il rispetto dei limiti di qualità previsti, così come richiesto dal D.P.C.M. 14/11/1997. Le motivazioni addotte nella richiesta di variante puntuale del PCCA sono l'esigua dimensione dell'area, l'adiacenza della stessa ad una zona industriale operante a ciclo continuo, il significativo traffico stradale e ferroviario gravante sulla stessa, nonché l'evidenza tangibile della reale condizione acustica dei luoghi che inducono a rivedere la classificazione acustica dell'ambito”.

Il GI ha chiesto chiarimenti ed evidenza documentale delle comunicazioni intercorse tra il Comune di Mira (VE) e la ditta Marchi Industriale S.p.A. verificando che:

- il Comune di Mira (VE), con lettera prot. 37544 del 16/08/2016, ha trasmesso ad ARPAV la documentazione ricevuta dalla Marchi Industriale S.p.A., richiedendo un parere;
- ARPAV ha risposto alla richiesta del Comune di Mira (VE) con lettera prot. 102683 del 28/10/2016, trasmettendo la relazione sull'esame della documentazione, nella quale viene dichiarato in particolare che “la normativa di riferimento raccomanda di evitare la

creazione di micro suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata e di individuare invece, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi...sarebbe più corretto estendere l'analisi di omogeneità ad un'area più vasta, compresa fra la ferrovia (a nord) e l'autostrada (a sud)" che comprende l'area in cui si trova il recettore R3; la stessa relazione prosegue e termina dichiarando che "Per tale area complessiva, largamente sormontata dalle fasce di pertinenza delle suddette infrastrutture, l'inserimento in classe IV non sarebbe incompatibile con i criteri generali stabiliti delle Linee guida regionali".

La ditta Marchi Industriale S.p.A. rimane quindi ad oggi in attesa della revisione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di Mira (VE), non potendo fare altro.

In merito a questo il GI ha verificato nell'archivio documentale delle precedenti ispezioni AIA che:

- nel monitoraggio acustico eseguito nel 2013 era emerso lo stesso problema ed era stata identificata come unica soluzione la revisione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di Mira (VE);
- Marchi Industriale S.p.A. aveva già richiesto la revisione del Piano Comunale di Classificazione Acustica mediante invio di una lettera protocollata dal Comune di Mira il 05/08/2013 con numero 23574, a cui il Comune di Mira (VE) aveva replicato con propria lettera del 14/11/2013 nella quale si comunicava l'avvio del relativo procedimento amministrativo.“

Il GI, relativamente alle emissioni acustiche, prende atto:

- dell'impossibilità del Gestore di identificare interventi di risanamento tecnicamente fattibili che consentano di evitare il superamento dei valori limite di qualità e di emissione notturni presso il ricettore R3;
- degli adeguamenti eseguiti dal Gestore, come dettagliati nel report dell'indagine acustica, qualora siano state identificate soluzioni;
- del fatto che solo un'aggiornamento del PCCA contenebbe all'azienda di rispettare completamente le prescrizioni sulle emissioni acustiche previste nell'AIA n. DVA – DEC-2011 – 0000229 del 03/05/2011 ess.mm.ii..

### **3.1.7 Emissioni odorigene**

In ottemperanza a quanto prescritto nel cap.7 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e come ripetuto e non modificato nei successivi aggiornamenti dello stesso documento il Gestore della Marchi Industriale – stabilimento di Marano Veneziano – con propria lettera del 29 maggio 2013 ha comunicato al MATTM il “Programma di Monitoraggio delle Emissioni Odorigene”, dichiarando anche che “la relativa documentazione è stata inserita nella Stanza di Lavoro Marchi Industriale sul sito dell'Ispra”. Il programma elaborato secondo quanto previsto nella citata prescrizione e condiviso con il Dipartimento ARPAV di Vicenza (come risulta dal documento identificato dal protocollo n.: LOD-DOC-32/13 e datato 28/05/2013, acquisito dal GI con il report dell'indagine olfattometrica del 2018, allegata al “verbale di svolgimento e chiusura delle visite ispettive ordinarie”) prevede di effettuare un'indagine olfattometrica annuale alle emissioni originate dai seguenti punti, individuati come punti di emissione che possono essere ritenuti responsabili di un potenziale impatto olfattivo dell'impianto:

- Emissione 1: torre di abbattimento ad umido a servizio del fusore dello zolfo;
- Emissione 3: camino dell'impianto acido solforico;
- Emissione 11: carico autobotti Hcl.

Ciò premesso il GI ha chiesto ai rappresentanti aziendali di commentare l'andamento delle emissioni odorigene negli anni 2016, 2017 e 2018, riportato nella tabella 2 a pagina 14 del report relativo alla campagna olfattometrica del 2018, in particolare il marcato aumento delle emissioni odorigene per il camino 1. I rappresentanti aziendali sono stati concordi nell'imputare l'andamento odorigeno rilevato ad un maggior uso del fusore dello zolfo solido, in conseguenza della riduzione dell'approvvigionamento di zolfo liquido.

### 3.1.8 Controllo di impianti e apparecchiature critiche

In ottemperanza a quanto prescritto nel cap.8 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e come ripetuto e non modificato nei successivi aggiornamenti dello stesso documento il Gestore, nel report annuale inviato nel 2018 relativo all'anno 2017, ha fornito l'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione rilevanti dal punto di vista ambientale, con indicazione delle verifiche e delle manutenzioni, fornendo anche gli esiti del programma attuato nel 2017. Con riferimento a quanto prescritto nel capitolo 9.7.1 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato all'AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011, in particolare al punto 15) di pagina 59, il GI ha richiesto “un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente e con riferimento ad esse ...” quali macchinari sono stati predisposti in loro sostituzione nei casi in cui si verifichi un fuori servizio delle apparecchiature critiche principali. Il GI ha richiesto:

- l'elaborazione di un documento che ottemperi quanto a prescritto al punto 15) di pagina 59 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato all'AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011;
- l'elaborazione di un documento che revisioni l'attuale elenco delle apparecchiature critiche per l'ambiente integrandolo con le informazioni, per ogni apparecchiatura critica, dei sistemi di trattamento delle emissioni e dei sistemi di sicurezza per l'ambiente ad essa associati.

Relativamente al controllo serbatoi, al loro programma di monitoraggio e manutenzione, i rappresentanti aziendali hanno illustrato l'uso del programma REGMAN, utilizzato in azienda per monitorare il programma dei controlli e delle manutenzioni, ricordando scadenze e registrando quanto è stato fatto. Il GI ha chiesto ed acquisito come allegato al “verbale di svolgimento e chiusura” della visita ispettiva ordinaria il resoconto, estratto da REGMAN, di un controllo su un serbatoio in vetroresina che ha evidenziato la necessità di un intervento di manutenzione, verificando in questo modo la funzionalità del programma.

### 3.2 *Risultanze e relative azioni da intraprendere\*\**

Per effetto della visita in loco non sono state accertate, alla data della presente relazione, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe; tuttavia sono state individuate alcune condizioni per il Gestore, indicate nei verbali d'ispezione o emerse nel corso degli approfondimenti successivi, richiamate nel precedente capitolo, e di seguito elencate:

- 1) Il Gestore deve inviare il report annuale di esercizio ogni anno a ISPRA, poiché ISPRA nell'anno 2018 non l'ha ricevuto;
- 2) Il Gestore deve entro 60 giorni dal ricevimento della presente produrre un documento atto a:
  - identificare quali sostanze possano determinare il saggio di tossicità positivo sulle acque prelevabili dal pozzetto C, tra quelle che a vario titolo possono essere presenti all'interno dello stabilimento e per le quali sia possibile una captazione e un successivo convogliamento, anche parziale, all'impianto di trattamento chimico fisico;
  - definire delle modalità di captazione e/o trattamento dedicati per le sostanze identificate al punto precedente al fine di rendere conformi le acque in uscita dal trattamento chimico fisico, pozzetto C, rispetto ai limiti previsti dalla colonna "acque superficiali" della tabella 3, allegato 5 alla Parte III, Sezione II del D. Lgs. n. 152 n. 03/04/06 ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale prot. N. DVA\_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 e ss. mm.ii..
- 3) Il GI richiede l'elaborazione di un documento che ottemperi quanto a precritto al punto 15) di pagina 59 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato all'AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011;

Il GI chiede l'elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente e quali macchinari sono stati predisposti in ausilio dei fuori servizio e in caso di manutenzioni delle apparecchiature principali. In particolare in caso di malfunzionamenti, come il Gestore sopperisce alla carenza di impianto conseguente senza così che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Inoltre il GI richiede anche quali sistemi di sicurezza sono associati ad ogni apparecchiatura critica dal punto di vista ambientale, con integrazione dei sistemi di sicurezza nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni.

Il Gestore deve, entro 60 giorni, inviare un documento di risposta alla richiesta sopra formulata.

Il GI, relativamente alle emissioni acustiche, prende atto:

- dell'impossibilità del Gestore di identificare interventi di risanamento tecnicamente fattibili che consentano di evitare il superamento dei valori limite di qualità e di emissione notturni presso il ricettore R3;
- degli adeguamenti eseguiti dal Gestore, come dettagliati nel report dell'indagine acustica, qualora siano state identificate soluzioni;
- del fatto che solo un aggiornamento del PCCA consentirebbe all'azienda di rispettare completamente le prescrizioni sulle emissioni acustiche previste nell'AIA n. DVA – DEC-2011 – 0000229 del 03/05/2011 e s.m.i.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Infine, in merito alla nota del Gestore del 18/12/2018, inviata all'Autorità Competente, e per conoscenza all'Ente di Controllo e ad ARPAV, nella quale si richiedeva la variazione della base temporale di campionamento dell'inquinante acido solforico al camino 3 in coda all'impianto di produzione di acido solforico, come già argomentato nel capitolo 3.1.3.1 del presente documento, il GI evidenzia alla AC la richiesta di variare la frequenza di monitoraggio da mensile a trimestrale, surrogandola da ulteriori rilievi precedentemente evidenziati nel presente Rapporto.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	Dal 04/03/2019 al 06/03/2019
Data ultimo sopralluogo	08/04/2019
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	--
Condizioni per il Gestore	<p>1) Il Gestore deve inviare il report annuale di esercizio ogni anno a ISPRA, poiché ISPRA nell'anno 2018 non l'ha ricevuto;</p> <p>2) Il Gestore deve entro 45 giorni dal ricevimento della presente produrre un documento atto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• identificare quali sostanze possano determinare il saggio di tossicità positivo sulle acque prelevabili dal pozzetto C, tra quelle che a vario titolo possono essere presenti all'interno dello stabilimento e per le quali sia possibile una captazione e un successivo convogliamento, anche parziale, all'impianto di trattamento chimico fisico;</li> <li>• definire delle modalità di captazione e/o trattamento dedicati, per le sostanze identificate al punto precedente, al fine di rendere conformi le acque in uscita dal trattamento chimico fisico, pozzetto C, rispetto ai limiti previsti dalla colonna "acque superficiali" della tabella 3, allegato 5 alla Parte III, Sezione II del D. Lgs. n. 152 n. 03/04/06 ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale prot. N. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 e s.m.i.;</li> </ul> <p>4) Il GI richiede al Gestore l'invio, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, di una nota che dimostri l'ottemperanza dell'art.101 parte terza del D.Lgs.152/2006, disciplina scarichi.</p> <p>4) Il GI richiede l'elaborazione di un documento che ottemperi a quanto prescritto al punto 15 di pagina 59 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato all'AIA n. DVA – DEC- 2011 – 0000229 del 03/05/2011. Nello specifico il Gestore deve, entro 60 giorni, inviare una nota che contenga: l'elenco delle apparecchiature critiche per la</p>



	<p>salvaguardia dell'ambiente e quali macchinari sono stati predisposti in ausilio dei fuori servizio e in caso di manutenzioni delle apparecchiature principali. In particolare in caso di malfunzionamenti, come il Gestore sopperisce alla carenza di impianto conseguente senza così che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Inoltre il GI richiede anche quali sistemi di sicurezza sono associati ad ogni apparecchiatura critica dal punto di vista ambientale, con integrazione dei sistemi di sicurezza nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni.</p> <p>5) Relativamente agli impatti acustici il GI richiede al Gestore di inviare entro 60 giorni la lettera con la quale il Comune di Mira (VE) del 14/11/2013 nella quale il Comune comunicava l'avvio del procedimento amministrativo relativo al cambio di PCCA, vada pagina 17 e 18 del presente Rapporto.“</p>
Evidenze per AC	<p>In merito alla nota del Gestore del 18/12/2018, inviata all'Autorità Competente, e per conoscenza all'Ente di Controllo e ad ARPAV, nella quale si richiedeva la variazione della base temporale di campionamento dell'inquinante acido solforico al camino 3 in coda all'impianto di produzione di acido solforico, come già argomentato nel capitolo 3.1.3.1 del presente documento, il GI evidenzia alla AC la richiesta di variare la frequenza di monitoraggio da mensile a trimestrale, surrogandola da ulteriori rilievi precedentemente evidenziati nel presente Rapporto.</p> <p>Si rappresenta che tale modifica del vigente PMC può essere valutata all'interno di apposito procedimento, su giusta istanza del Gestore, al fine di sottoporre la proposta del PMC modificato all'approvazione della Conferenza dei Servizi.</p>